

Anche una sentenza del Consiglio di Stato dà ragione ai ricorrenti

Come ha specificato una sentenza del Consiglio di Stato del 30 maggio 2011, la ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è quella di abbreviare il percorso di studi nel corso di laurea. «E' illogico considerare», si legge, «che da un siffatto riconoscimento siano escluse esperienze che sono state certificate come conformi a quelle richieste dall'ateneo, e solo perché prive di formale equipollenza con il diploma di laurea da conseguire a cui è orientato il percorso formativo. Il corredo delle esperienze certificate precedenti va inteso

referendolo all'esperienza da poter vantare, al fine di raggiungere più celermente (mediante la laurea) l'abilitazione professionale: tale circostanza, di regola, presuppone che i titoli nel curriculum siano ancora inidonei a maturare equipollenze alla laurea da conseguire. All'ateneo resta la discrezionalità di apprezzare con maggiori crediti un'esperienza abilitante rispetto a una meramente formativa: ma è illegittimo negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento solo perché sprovvisti di equipollenza».